



## **Quadro sanzionatorio generale**

- Sospensione dell'attività (art. 14)
- Sistema sanzionatorio – Titolo I
- Sistema sanzionatorio – Titoli speciali
- D.Lgs n. 231/2001



# Sospensione dell'attività

- Articolo 14
- Abrogazione art. 36 bis cd decreto Bersani (l. 248/2006) e art. 5 legge n. 123/2007 (art. 304, comma 1)



## Chi lo adotta

- Servizio ispezione del lavoro
- Organi vigilanza ASL (per violazioni in materia di salute e sicurezza)



## Presupposti/1

- Impiego di lavoratori in nero in percentuale superiore al 20% del totale del personale occupato nel luogo di lavoro
- Reiterate violazioni in materia di orario di lavoro

*considerando le specifiche gravità  
di esposizione al rischio di infortunio*



## Presupposti/2

- Gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza
  - da individuare con futuro DM (senza scadenza)
  - provvisoriamente: Allegato I



# Allegato I

- Elaborazione DVR
- Elaborazione Piano di Emergenza ed evacuazione
- Formazione ed addestramento
- Costituzione SPP e nomina RSPP
- Elaborazione piano di sicurezza e coordinamento
- Elaborazione piano operativo di sicurezza
- Nomina coordinatore per la progettazione
- Nomina coordinatore per l'esecuzione.

*segue*



# Allegato I

- Mancato utilizzo della cintura di sicurezza
- Mancanza di protezioni verso il vuoto
- Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno

*segue*



# Allegato I

- Lavori in prossimità di linee elettriche
- Presenza di conduttori nudi in tensione
- Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).

*segue*



## **Allegato I**

- Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.



## **Opposizione (art. 14, c. 9)**

- Entro 30 giorni
- Direzione regionale del lavoro o Presidente della Giunta regionale
- Pronuncia, a pena di inefficacia del provvedimento, entro 15 giorni
- Al procedimento di sospensione non si applica la legge 241/1990



## Conseguenze: interdizione

- Comunicazione della sospensione all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori e Ministero infrastrutture
- Interdizione alla contrattazione con PA e partecipazione a gare
- Durata pari alla sospensione più ulteriore eventuale periodo max 2 anni



## **Revoca del provvedimento: condizioni**

- Regularizzazione dei lavoratori
- Ripristino delle regolari condizioni di lavoro (orario e sicurezza)
- Pagamento di una somma aggiuntiva unica 2.500,00 €



# Inosservanza del provvedimento

- Arresto fino a 6 mesi